

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

23 novembre 2000 *

Nel procedimento C-135/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundessozialgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ursula Elsen

e

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato all'epoca dei fatti, e in particolare dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo dalla signora M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee dal signor P. Hillenkamp consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. R. Karpenstein, del foro di Amburgo,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 aprile 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 24 febbraio 1999, pervenuta in cancelleria il 19 aprile successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, nel prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato all'epoca dei fatti, e in particolare dal regolamento (CEE) n. 2195/91 (GU L 206, pag. 2).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Elsen e il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (ente federale di previdenza per lavoratori dipendenti, in prosieguo: la «Bundesversicherungsanstalt»), riguardo al rifiuto di quest'ultima di equiparare, ai fini della concessione di una prestazione di vecchiaia, il periodo nel quale l'interessata ha educato il figlio in Francia al periodo dedicato all'educazione dei figli («Kindererziehungszeit») previsto dalla legislazione sociale tedesca.

La normativa nazionale

- 3 Ai sensi dell'art. 56, n. 1, del libro VI del Sozialgesetzbuch del 18 dicembre 1989 (in prosieguo: il «SGB VI»),

«I contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia per i periodi di educazione di un figlio nei primi tre anni di vita di quest'ultimo si considerano versati. Un periodo di educazione dei figli viene computato a favore di un genitore se...

1. il periodo di educazione va imputato a tale genitore,
 2. l'educazione ha avuto luogo sul territorio della Repubblica federale di Germania o è equiparabile a una siffatta educazione, e
 3. il genitore non è escluso dal beneficio del computo».
- 4 Per i nati anteriormente al 1° gennaio 1992, l'art. 249, n. 1, dell'SGB VI riduce da tre anni a dodici mesi i periodi di contribuzione a titolo dell'educazione di un figlio.

5 Per quanto riguarda i periodi di educazione compiuti all'estero, l'art. 56, n. 3, seconda frase precisa:

«Viene equiparata a un'educazione avvenuta sul territorio della Repubblica federale di Germania un'educazione avvenuta all'estero se il genitore che provvede all'educazione ha risieduto abitualmente all'estero con il figlio e durante il periodo di educazione o immediatamente prima della nascita del figlio ha maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un'occupazione o un'attività autonoma colà esercitate».

6 Inoltre, a norma dell'art. 57 dello SGB VI,

«Il periodo di educazione di un figlio presso un genitore fino al compimento del 10^o anno di età viene considerato un periodo da prendere in considerazione, purché anche in tale periodo sussistano i presupposti per il computo di un periodo di educazione dei figli».

7 Del resto, ai sensi dell'art. 6 del Mutterschutzgesetz (legge sulla protezione della madri che esercitano un'attività lavorativa, nel testo pubblicato il 17 gennaio 1997, BGBl I, pag. 22, in prosieguo: la «legge sulla protezione della maternità»),

«Le lavoratrici madri non possono essere impiegate nelle otto settimane che seguono il parto».

8 Tuttavia, a norma dell'art. 1^o della legge sulla protezione della maternità, l'art. 6 è applicabile unicamente alle persone che esercitano un'attività lavorativa.

- 9 Infine, ai sensi dell'art. 15 del Bundeserziehungsgeldgesetz (legge tedesca sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale, in prosieguo: la «legge sul costo dell'educazione»), i lavoratori salariati hanno diritto a un congedo parentale «fino al compimento del terzo anno di età di un figlio nato dopo il 31 dicembre 1991, a condizione che

1. convivano con un figlio loro affidato...

e

2. si prendano personalmente cura del figlio e della sua educazione... ».

Il diritto comunitario

- 10 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 enuncia il principio di parità di trattamento:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

11 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, dello stesso regolamento,

«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia... acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice».

12 Il punto 19 dell'allegato VI, sub C), del regolamento n. 1408/71, quale introdotto dal regolamento n. 5219/91, recante particolari modalità di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri, stabilisce per la Germania:

«Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB VI».

13 Ai sensi dell'art. 1°, punto 12, sub b), v), del regolamento n. 2195/91, il punto 19 è divenuto efficace soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1986.

La causa principale

- 14 Nel maggio 1981 la signora Elsen, cittadina tedesca, trasferiva la residenza dalla Germania alla Francia, dove vive da allora con il marito e il figlio, nato nell'agosto 1984.
- 15 Fino al marzo 1985 essa esercitava in Germania un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione assicurativa, acquisendo, dopo il trasferimento della residenza in Francia, lo status di lavoratrice frontaliera. L'attività lavorativa della signora Elsen veniva interrotta tra il luglio 1984 e il febbraio 1985 per un congedo di maternità legato alla nascita del figlio. A partire dal marzo 1985 la signora Elsen non esercitava più alcuna attività professionale soggetta all'obbligo di contribuzione assicurativa né in Germania né in Francia.
- 16 Nel settembre 1994 la signora Elsen presentava alla Bundesversicherungsanstalt una domanda con la quale chiedeva che venissero presi in considerazione come periodi assicurativi ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, in base al combinato disposto degli artt. 56, n. 1, e 249 dello SGB VI (periodo di dodici mesi) e all'art. 57 dello SGB VI (periodo di dieci anni), i periodi di educazione dedicati al figlio, vale a dire i primi dieci anni di vita dello stesso.
- 17 Tale domanda veniva respinta dalla Bundesversicherungsanstalt con decisione 12 settembre 1995, confermata da una decisione resa in seguito a un reclamo datato 21 agosto 1996, per il motivo che l'educazione del figlio aveva avuto luogo all'estero senza che sussistessero le condizioni previste dall'art. 56, n. 3, per la sua equiparazione a una educazione posta in essere sul territorio nazionale.
- 18 Il ricorso proposto dalla signora Elsen contro la decisione definitiva di rigetto veniva respinto con sentenza 11 agosto 1997 del Sozialgericht di Berlino (Germania). Essa proponeva dunque un ricorso in cassazione (Revision) dinanzi al Bundessozialgericht.

La questione pregiudiziale

- 19 Il giudice a quo ha constatato che la signora Elsen non soddisfaceva le condizioni previste dalle pertinenti disposizioni nazionali affinché fossero presi in considerazione i periodi dedicati all'educazione del figlio. Infatti l'educazione in oggetto non era equiparabile a un'educazione posta in essere sul territorio nazionale, poiché il genitore interessato non aveva maturato periodi di contribuzione obbligatoria, ai sensi della legislazione tedesca, compiuti durante l'educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, per un'attività lavorativa dipendente o autonoma esercitata all'estero, come previsto dall'art. 56, n. 3, seconda frase, dello SGB VI. Pur riconoscendo che la disciplina in oggetto presentava un carattere territoriale, il giudice a quo ha tuttavia affermato che l'interessata non soddisfaceva nemmeno le condizioni per il computo dei periodi dedicati all'educazione del figlio ai sensi della legislazione francese, che richiede l'esercizio antecedente di un'attività lavorativa sul territorio nazionale.
- 20 Riguardo al punto 19 dell'allegato VI, sub C), del regolamento n. 1408/71, quale introdotto dal regolamento n. 2195/91, il giudice a quo ha rilevato che tale disposizione non è applicabile alla ricorrente nella causa principale. Da un lato, tale disposizione ha avuto effetto solamente a decorrere dal 1° gennaio 1986; ora, nella fattispecie, il periodo di educazione è anteriore a tale data. Dall'altro, anche se si volesse prescindere da tale circostanza, l'art. 6 della legge sulla protezione della maternità sarebbe applicabile, ai sensi del suo art. 1°, unicamente alle persone che esercitano un'attività lavorativa, presupposto che sussisteva, nel caso della ricorrente nella causa principale, soltanto fino al marzo 1985, mentre ai sensi dell'art. 15 della legge sul costo dell'educazione un congedo parentale può essere richiesto soltanto dopo il 1° gennaio 1986, data di entrata in vigore di tale legge.
- 21 Il Bundessozialgericht, interrogandosi sulla questione se sia compatibile con il diritto comunitario il rifiuto di prendere in considerazione i periodi dedicati

all'educazione di un figlio per il motivo che l'interessato ha stabilito la sua residenza in un altro Stato membro, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario imponga di computare, ai sensi del diritto tedesco, un periodo di educazione dei figli (“Kindererziehungszeit”) compiuto prima del 1° gennaio 1986, qualora l'educazione dei figli sia sì avvenuta in un altro Stato membro (nella fattispecie: la Francia) ma la genitrice che ha provveduto all'educazione, fino all'inizio del periodo di tutela della maternità e anche dopo il termine del congedo per maternità, fosse occupata nella Repubblica federale di Germania in qualità di lavoratrice frontaliera soggetta all'obbligo di contribuzione assicurativa».

- 22 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se il diritto comunitario obblighi la competente istituzione di uno Stato membro a prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti in un altro Stato membro come se fossero stati compiuti sul territorio nazionale, da una persona che, al momento della nascita del figlio, aveva la qualità di lavoratore frontaliero sul territorio del primo Stato membro e risiedeva sul territorio del secondo.
- 23 Prima di risolvere la questione occorre verificare se, riguardo al problema se prendere in considerazione i periodi dedicati all'educazione di un figlio nato quando i genitori lavoravano ancora in Germania in qualità di lavoratori frontalieri, la legislazione tedesca sia effettivamente applicabile, a norma del regolamento n. 1408/71, alla situazione di un lavoratore che ha cessato qualsiasi attività lavorativa in Germania e che risiede sul territorio di un altro Stato membro.
- 24 Secondo la Commissione, durante i periodi di cui alla causa principale, immediatamente dopo la nascita del figlio, la signora Elsen era soggetta alla legislazione di previdenza sociale della Repubblica francese, dove aveva la residenza, dal momento che durante tali periodi non svolgeva alcuna attività

lavorativa in Germania e non esisteva alcun legame sufficientemente stretto con il sistema di previdenza sociale tedesco che giustificasse, per ragioni inerenti alla parità di trattamento, una eccezione al principio di territorialità che caratterizza tale sistema.

25 In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un'attività dipendente o autonoma sul territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro.

26 Nella fattispecie la ricorrente nella causa principale, se è vero che ha esercitato un'attività lavorativa in Germania fino al marzo 1985, quando risiedeva con la famiglia in Francia, dopo tale data ha cessato qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia si deve constatare che, trattandosi di prendere in considerazione, ai fini dell'assicurazione contro la vecchiaia, periodi dedicati all'educazione di un figlio, ininterrotti dalla nascita, l'interessata ha lavorato esclusivamente in Germania e al momento della nascita del figlio era soggetta, in qualità di lavoratrice transfrontaliera, alla legislazione tedesca. Questa circostanza consente di stabilire uno stretto legame tra i periodi di educazione in oggetto e i periodi di contribuzione assicurativa maturati in Germania in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa in tale Stato. È infatti proprio in virtù del compimento di questi ultimi periodi che la signora Elsen ha chiesto all'istituzione tedesca di prendere in considerazione dei periodi successivi dedicati all'educazione del figlio.

27 Si deve dunque dichiarare — e ciò non è del resto contestato dal governo tedesco — che la legislazione tedesca è applicabile alla situazione della ricorrente nella causa principale.

28 Pertanto, per quel che riguarda il computo di tali periodi di educazione nell'ambito dell'assicurazione contro la vecchiaia, non si può ritenere, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, che la signora Elsen abbia

cessato qualsiasi attività lavorativa e sia soggetta per tale motivo alla legislazione dello Stato di residenza. Quest'ultima disposizione prevede appunto la connessione alla legislazione dello Stato di residenza soltanto nel caso in cui «cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere». Ora, per quanto riguarda il computo dei periodi dedicati all'educazione di un figlio nato quando il genitore, come nella fattispecie, esercitava un'attività lavorativa in uno Stato membro ed era dunque soggetto alla legislazione di previdenza sociale di tale Stato, questa legislazione resta applicabile ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

- 29 Accertata così l'applicabilità della legislazione tedesca nelle circostanze della fattispecie di cui alla causa principale, occorre quindi valutare la compatibilità, riguardo al diritto comunitario, di disposizioni di uno Stato membro, quali quelle previste dall'art. 56, nn. 1 e 3, dell'SGB VI, che subordinano il beneficio del computo dei periodi dedicati all'educazione di un figlio alla condizione che l'educazione abbia avuto luogo sul territorio nazionale o, quando ha avuto luogo sul territorio di un altro Stato membro, alla condizione che il genitore che ha curato l'educazione abbia esercitato sul territorio di quest'altro Stato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione assicurativa sotto il regime previdenziale del primo Stato.
- 30 Secondo il governo tedesco e la Commissione, non è contrario al diritto comunitario il fatto che la legislazione tedesca imponga, perché si possa beneficiare del computo dei periodi di educazione, di mantenere un legame con il sistema di previdenza nazionale, quale il ricorso effettivo al congedo di maternità o al congedo parentale disciplinati rispettivamente dalla legge sulla protezione della maternità o dalla legge sul costo dell'educazione. Ora, nella fattispecie, nel caso della ricorrente nella causa principale mancherebbe un siffatto legame.
- 31 La Commissione riconosce l'esistenza di conseguenze negative derivanti dal fatto che la legislazione francese non prevede che vengano presi in considerazione periodi dedicati all'educazione di un figlio in una forma paragonabile alle disposizioni tedesche. Spetterebbe tuttavia al solo legislatore comunitario porre rimedio a dette conseguenze.

- 32 Per contro, il governo spagnolo considera che il principio di territorialità, che è alla base della legislazione tedesca di cui si discute nella causa principale, è contrario alla finalità del diritto comunitario in materia di previdenza sociale. Si riferisce al principio dell'equiparazione delle fattispecie, sancito dalla giurisprudenza della Corte, che mira essenzialmente a far sì che situazioni che si sono prodotte in uno Stato membro siano trattate allo stesso modo in cui sarebbero state trattate se si fossero prodotte in un altro Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile al caso concreto, al fine di evitare che il lavoratore comunitario sia dissuaso dall'esercizio del suo diritto di libera circolazione in quanto ciò costituirebbe un ostacolo a detta libertà (v., in questo senso, sentenze 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489, e 25 giugno 1997, causa C-131/96, Mora Romero, Racc. pag. I-3659). Questo principio imporrebbe alle autorità tedesche di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del regime dell'assicurazione contro la vecchiaia, i periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro come se fossero stati posti in essere in Germania.
- 33 In proposito, senza che sia necessario interrogarsi sulla portata, sull'applicabilità e, eventualmente, sulla validità del punto 19 dell'allegato Vi, lett. C), del regolamento n. 1408/71, nel testo introdotto dal regolamento n. 2195/91, è sufficiente sottolineare che, se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare il loro sistema di previdenza sociale, nell'esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punto 23, e causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 19) o ancora relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri.
- 34 Ora, disposizioni come quelle oggetto della causa principale sfavoriscono i cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, garantito dall'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE). Infatti il cittadino comunitario, trasferendo la residenza in un altro Stato membro pur continuando a lavorare in Germania, perderebbe automaticamente (in base alla legislazione di tale Stato) il beneficio del computo dei periodi di educazione compiuti nello Stato di residenza.

35 Si deve aggiungere che lo stesso regolamento n. 1408/71, adottato in particolare sulla base dell'art. 51 del Trattato, contiene varie disposizioni che mirano a garantire il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, a carico dello Stato competente, anche quando l'assicurato, che ha lavorato esclusivamente nel suo Stato di origine, risiede o trasferisce la residenza in un altro Stato membro. Queste disposizioni contribuiscono sicuramente a garantire la libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), ma anche dei cittadini dell'Unione all'interno della Comunità ai sensi dell'art. 8 A del Trattato.

36 Alla luce di quanto precede si deve risolvere la questione sollevata nel senso che gli artt. 8 A, 48 e 51 del Trattato impongono all'istituzione competente di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti in un altro Stato membro da una persona che, al momento della nascita del figlio, aveva la qualità di lavoratore frontaliero occupato sul territorio del primo Stato membro e risiedeva su quello del secondo Stato membro, come se detti periodi fossero stati compiuti sul territorio nazionale.

Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi spagnolo e tedesco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Bundessozialgericht, con ordinanza 24 febbraio 1999, dichiara:

Gli artt. 8 A, 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 Ce, 39 CE e 42 CE) impongono all'istituzione competente di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti in un altro Stato membro da una persona che, al momento della nascita del figlio, aveva la qualità di lavoratore frontaliero occupato sul territorio del primo Stato membro e risiedeva su quello del secondo Stato membro, come se detti periodi fossero stati compiuti sul territorio nazionale.

La Pergola

Wathelet

Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola